

GIORNALE DI PASSARIANO.

Giovedì 28. Aprile 1808. Udine.

NOTIZIE INTERNE.

Questo Giornale, che si è cominciato a sostenuto colle più buone intenzioni, aspettando sempre dal tempo gli utili frutti della sua istituzione, non saprebbe abbastanza ripetere i suoi inviti ai colti Friulani, perchè ci comunichino i loro scritti, allorchè si propongono l'istruzione de' loro concittadini. Quanto è interessante questo scopo, altrettanta è la com-piacenza che proviamo in questo momento nel pubblicar l'articolo seguente, che incontra perfettamente le nostre mire. La Pastoricea è un ramo di coltivazione essenziale all'economia del nostro Friuli: ma questa Pastoricea non è ancora convenuta in fatto di pratico nello spirito degli osservatori. E' bene che si assoggetti alla loro discussione, e il nostro giornale goderà di farsi mezzo di comunicazione per essi, e per gli abitanti di tutto il Dipartimento che vogliono istruirsi. Raccomandiamo solo agli onesti amici delle cognizioni utili di portar nelle loro discussioni, coi lumi importanti che gli distinguono, anche quel carattere urbano di stile, che accompagna sempre il sentimento dell'amor del bene, e caratterizza principalmente le anime ben educate, e gentili. Sotto tutti questi rapporti l'articolo che inseriamo non può non trovar favore presso tutti i nostri lettori.

Le osservazioni inserite nel Giornale di Passariano del mese di Febbraio decorsi al N. 8, riguardanti la memoria sulla Pastoricea dell'Ab. Missoni, con uno stile che solo potrebbe rendere spregiuvoli le più belle cognizioni, chiamano lo stesso ad una difesa, che deve a se medesimo, alla verità delle cose esposte, ed all'autorevole venerata Persiga, che l'excita a formarla.

L'estensore anonimo incomincia dal negare il suo voto all'auto detta memoria, per non aver l'autore premessa una definizione della qualità delle pecore e vacche in controversia, e per non aver documentate le sue conclusioni, coi calcoli e dettagli, che serviranno di base per stabilirle.

La natura dell'argomento in discussione, i limiti prescritti allo sviluppo delle sue idee, e la notorietà delle vacche e pecore della Carnia, e Canali del Ferro, lo distolsero dal seguirlo in via metodica, e di caricare la sua breve memoria di nozioni, che non solo non erano richieste ma espressamente vietate.

Un'egual ragione fu causa, che egli non s'occupasse d'introdurre in essa i calcoli, che lo determinarono alla dichiarata preferenza. Credo della loro verità, e

pieno d'una ragionevole fiducia, che i risultati dipendenti da questi sarebbero stati accolti dall'autorità committente senza dubitare punto della loro realtà ed esistenza, and' meglio s'esaminare sotto altri punti di vista l'argomento, che d'ingrandirlo con inutili introduzioni.

Esistono per altro questi calcoli, nè temono di vedere la luce; anzi saranno opportunamente resi pubblici a piena giustificazione dell'autore in uno colla memoria stessa.

Progedisce l'autore anonimo asserendo, che anche supposti i calcoli stessi della più rigorosa esattezza sia pur anche da esaminarsi, se migliorando le razze si dell'una che dell'altra specie, abbia sempre da persistere l'eccesso delle pecore sopra le vacche, e per condursi a quest'esame, cita, sopra l'autorità d'un suo amico, l'esempio della Svizzera, in cui le vacche danno un prodotto assai maggiore di quello lo diano le vacche di Carnia, quando per una certa analogia di suolo, di piante, e di clima pretendersi che dovrebbe essere eguale.

Ad una simile discussione, fondata sulla semplice osservazione d'un Amico, crede l'Ab. Missoni di poter opporre, che per decidersi della preferenza dell'una e dell'altra specie in controversia, vi voglia ben altro che di sì farte relazioni, ed argomenti. Lasciando tutto il peso all'autorità del suo Amico, egli rimarca, che l'argomento dessunto da una creduta analogia, non può essere una guida certa per decidere il punto in questione; che un tale principio fu sempre secondo di errori nelle cose fisiche, e naturali; e che per conoscere se la Carnia sia atta all'identiche produzioni della Svizzera in conto animali, converrebbe indagare esattamente gli elementi tutti di questi due Agenti; e nell'unico caso d'una conosciuta e provata assoluta uniformità, decidersi per la possibilità di produzioni non solo congenerei, ma d'eguale qualità e vantaggio.

Ma chi può vantarsi d'essere al caso d'afferrare tutti i rapporti di queste due cause, e d'avvicinare il modo di poter dedurre col mezzo d'un confronto una fondatissima sicura conclusione?

Qualunque peraltro siasi il grado di probabilità, che si voglia concedere all'argomento d'analogia, è certo intanto, per esatte informazioni assunte e ripetute l'esperienze, che le vacche del Canali del Ferro, e della Carnia sono ad un dìpresso, quali sono state per un secolo passato, e quali saranno per l'avvenire, a fronte di replicati tentativi in cambiamenti di razze di migliorata nutrizione, e d'accurate diligenze, consustanziali ad un popolo industrioso, la cui sussistenza deriva appunto dalla coltivazione di questo ramo.

Dee ciò bastare per negare l'asserita possibilità, e per attenersi all'utile suggerimento dell' Ab. Missoni, diretto a promovere la specie delle pecore a preferenza di quella delle vacche nella Carnia, e Canal del Ferro, a fronte anche dell'asserzioni dell'Osservatore: *Che la Carnia non sia il Paese ove possano prosperare le pecore, ma le Falde delle Montagne, ove egli confessa, d'aver ritratto molto profondo. Perchè quando egli sa nella necessità di accordare i seguenti fatti, conoscerà a chiare note, che la Carnia, ed il Canal del Ferro sono all'incontro posizioni nate fatte per tal oggetto.*

E' certo, parlando di quest'ultimo, che in poco più di vent'anni si sono quasi le pecore aumentate d'uno terzo.

E' certo che gli Orli dei più remoti angoli di quel paese, dai quali non vengono staccate, per condurle ai pascoli in Friuli, sono i più secundi ed utili.

E' certo che le pecore in controversia sono rare volte soggette, sull'infezioni e morbi, comuni a quelle dei paesi del piazzo.

E' finalmente certo e conosciuto comunemente, che il tempo della Monticazione, nella stagione estiva, è per esse un tempo di salubrità e miglioramento.

Supposti questi fatti, l'esistenza dei quali ad ogn'istante può verificarsi, come sarà mai vero, che la Carnia sia il Paese ove non possano prosperare le Pecore? Che il solo Friuli sia atta a tal coltivazione, e che ivi si ritragga dalle stesse un uberto prodotto?

Ma si dire dell'Osservatore niente è più micidiale e dannoso per esse, che la rugiada e le nebbie; e che non va angolo della Carnia, che non sia pressoché giornalmente asperso.

Non può negarsi che i luoghi asciutti non siano i più salubri e vantaggiosi per la proprietà e miglior essere di questa specie; ma appunto per tal ragione è preferibile la Carnia ed il Canal del Ferro alle pianure del Friuli, ove per sommo declivio delle Montagne, e per un continuo spirar di venti, le nebbie non sono sedentarie e conseguentemente dannose, e le rugiade, o non cadono sopra la superficie della terra, o cadute s'asciugano sull'istante.

Premesse queste nozioni, giudichi ora chi legge se l'opinione dell' Ab. Missoni era una illusione dipendente dalla lettura d'alcuni libri, mai sanzionata dall'esperienza o ad invece il risultato d'accertate esperienze, e di fatti ad ogn'istante verificabili.

Cessi dunque di declamare l'osservatore contro si fondata opinione, e lasci che in pace i montani coltivino a preferenza quist'utile ramo di loro sussistenza, animando invece ed incoraggiando i popoli del piano ad aumentare la specie vaccina ove un maggior bisogno l'esige; ed ove accresciuta che fosse introdurrebbe un più conveniente riparto fra l'ararivo e prativo, inutilmente finora desiderato; confessando in appresso d'aver a torto fatto credere, che l' Ab. Missoni fosse nemico di tal specie, e progettasse la sua prostrazione nei propri paesi, quind'egli non fece che instituire una questione di preferenza, e decidersi per le pecore senza l'esclusione delle vacche.

Termina facendo un carico all'Autore per aver protetto l'esclusione delle capre nella Carnia, e Canal del Ferro, in dipendenza della falsa supposizione, che quest'ultimo sia talmente povero di piante, che la sua

numerica non ecceda le cento e cinquanta, o due cento circa; che queste possano facilmente sorpassarsi dalle capre stesse per condursi a pascoli salubri, ed inaccessibili agli altri animali, che i Boschi al di sopra di Moggio siano nella maggior parte d'alberi resinosi, e non propri al loro nutrimento; e che finalmente le piante novelle venghino danneggiate tanto dalle capre, che dagli altri animali; pretendendo che a tal fine, in ogni tempo, e sotto ogni Governo sianse vedute le più rigorose proibizioni dei pascoli nei Boschi.

Costo questa serie di supposizioni arbitrarie ed infondate, rimarca l' Ab. Missoni, che il Canal del Ferro, povero come egli è di quasi tutte le produzioni, pure somministra tanto legname da fuoco e di fabbrica annualmente di poter, oltre il suo ordinario consumo, supplire in parte ai bisogni del Dipartimento; e che la numerica delle sue piante, e ben altro, che di due cento circa, come può rilevarsi dall'integerrimo e celebre sig. Bujani, Magistrato alle Miniere e Boschi del Friuli.

Che le capre di natura selvaggia, e solitaria, possono sorpassare le prime piante per ascendere l'altezza delle montagne, ma che contemporaneamente portano il gusto a tutto ciò che loro si para dianzi, e nominatamente nel tempo di monticazione, quando sono mezzo sorvegliate, e custodite.

Che le piante sopra Moggio sono bensì di natura resinosa, come lo dovea conoscere, e l'ha conosciuto l' Ab. Missoni, ma che null'oscante vengono attaccate dalle capre, e specialmente nel termiar dell'Autunno e dell'inverno, quando i Boschi sono sfondati, e che non ritrovano altro pascolo per nutrirsi.

Che perfino è non solo falso ma assurdo l'asserire, che ogni specie d'armamento danneggi le piante come lo danneggiano le capre; e contro il fatto, che il Governo si siano astenuti a sole proibizioni generali riguardo agli armimenti, senza discendere ad occuparsi, in modo speciale, dei mezzi d'impedire il gusto che deriva dalle Capre; quando consta, che in molte Province della Francia, sotto il cessato Governo, erano stabilite diverse discipline a questo riguardo, e non solo di restrizioni, e riserve, ma anche d'assoluta esclusione.

Ma disti pur anche falso il supposto, che veruna Provvidenza non fosse emanata nel proposito, nell'ostante sarà sempre vero ed indubbiato, che il morso di quest'animale è nocivo e venefico; e che le piante attaccate dalle stesse tendono al loro denerimento, qualunque ne sia la causa o d'altro infletto, o di silvazione abruzzante, o di lacerazione del tessuto delle piante stesse.

Cessi dunque di nuovo l'osservatore dal contrariare un utile progetto, e credi, che non solamente le pecore in confronto della specie Vaccina meritano una preferenza nella Carnia e Canal del Ferro, come producenti maggiori utilità; ma che sarebbe desiderabile che il Governo discendesse ad occuparsi della proibizione delle capre nelle montagne sudette, destinate in modo peculiare dalla natura all'esistenza, e riproduzione del combustibile, tanto necessario per l'uomo, e per gli usi sociali.

Né la speranza dell'utile sostituzione d'altre razze, fondata sopra il tentativo dell'Amico dell'Osservatore coll'introduzione d'una capra d'Angora può far cambiare sentimento all'autore della memoria.

Un singolo fatto, o un principio d'esperienza non deve distruggere un utile progetto, stabilito in dipendenza di cose notoriamente conosciute, ed accertate.

Le capre d'Angora il cui pelo è tanto ricercato ed utile per le manifatture saranno, esse proprio del nostro Clima? Si conserveranno in modo di non degenerare della loro origine? Introdotte nelle montagne sorpasseranno col loro utilità il danno che potessero argiosare ai Boschi? E' egli concludente l'argomento d'alogia dessunto dalla Svizzera, e dall'Inghilterra?

Quando tutte queste questioni siano decise a favore delle capre d'Angora l' Ab. Missoni confesserà il suo torto riguardo a questa razza, e ne promuoverà nei propri Paesi con tutto il gabin la coltivazione.

Ultimamente sono stati spediti dei Tartari a differenti baschi d'Asia coll'ordine di mettere in armi nuovi corpi, i quali debbono trovarsi alla loro destinazione per la fine di questo mese.

Lettere di Ragusa annunciano ch'è stato formato in quella città un governo provvisorio. Oggi crede che quella repubblica sarà riunita al Regno d'Italia. (J. de l'E.)

RUSSIA.

Pietroburgo 22. Marzo.

Il sig. di Stedingk, ambasciatore di Svezia, non ha ancora abbandonata questa capitale. (Moniteur)

IMPERO FRANCESE

Parigi 16. Aprile.

Il Jour. de l'Emp. dà i seguenti dettagli sopra il Re di Spagna, Carlo IV.

Carlo IV, Re di Spagna, che ha abdicata la sua corona in seguito agli avvenimenti che sono occorsi a Madrid e ad Aranjuez nello scorso marzo, era salito sul trono alla morte di suo padre Carlo III accaduta nel dicembre del 1788; egli non fu incoronato che nel settembre 1789. Suo figlio il Principe d' Asturia, ora a lui succeduto sotto il nome di Ferdinando VII, ha avuto per primo governatore il marchese di Santa Cruz, signore d'un grado e d'un merito grande, che aveva occupato con distinzione il posto d'ambasciatore di Spagna a Vienna sotto il Regno dell'imperatrice Maria Teresa. Il Principe d' Asturia, attualmente reggente, ha perduto la sua sposa da circa un anno e mezzo.

Genova 20. Aprile.

Scrivono da Torino, che la notte del venerdì al sabato santo si è fatto sentire in quella città e suoi contorni una nuova scossa di terremoto molto gagliarda, che ha fatto scuotere per tutto i campanili, ed ha recato grande spavento agli abitanti, benchè non abbia prodotto alcun danno. Ci si sente pure che vedesi a fumare dalla parte di Briangio un monte, lo cui si sospetta sia per aprirsi un vulcano.

Questa scossa si è intesa anche in Genova alle 2 dopo mezza notte, ma leggerissima. (Gaz. de Gen.)

REGNO DI NAPOLI

Napoli 11. Aprile.

La notte dei 6 al 7 sono entrati in questo porto quattro bastimenti mercantili carichi di diversi generi. Essi erano scortati da sette legni di guerra.

(Monit. di Napoli)

Continuazione del Decreto imperiale intorno alla pubblica istruzione (ommesso al N. 15 pag. 63.)

TITOLO VII.

Dei funzionali ed attribuzionali del gran maestro dell'Università.

10. L'Università imperiale sarà diretta e governata dal gran maestro, il quale sarà nominato e revocabile ad hoc.

11. Il gran maestro avrà la nomina al posto amministrativo ad alle carriere dei Collegi e dei Licei; gli nominerà egualmente gli officiali delle Accademie e quelli dell'Università, e farà tutte le promozioni nel corpo insegnanti.

12. Egli insisterà i soggetti che avranno ottenuto le cattedre delle Facoltà per concorsi, il cui modo sarà determinato dal consiglio dell'Università.

13. Egli nominerà e distribuirà nei Licei gli allievi che avranno concorso per ottenere delle place iniziali o parziali.

14. Egli accorderà il permesso d'insegnare e d'aprire case d'istruzione ai graduati dell'Università che glielo dimanderanno, e che avranno adempiuto le condizioni volute dai regolamenti per ottenere questo permesso.

15. Il gran maestro sarà a noi presentato dal nostro ministro dell'Insegnamento per sette anni ogni anno, e il quadro degli habili

Continuano a sfidare nei nostri confini molte truppe asiatiche, che si rivolgono sul Danubio. Anche

menti d'istruzione, e specialmente delle Pensioni, Institutioni, Collegi e Licei; a quello degli ufficiali delle Accademie e degli ufficiali dell' Università; 3. Il quadro dell'avanzamento dei membri del corpo insegnante che lo avranno meritato per loro servigi. Egli farà pubblicar quanti quadri al principio dell'anno scolastico.

76. Egli potrà far passare da un'Accademia in un'altra i regenti e principali dei Collegi mantenuti dalle comuni, come pure i funzionari professori dei Licei, sentito il parere di tre membri del consiglio.

77. Egli avrà il diritto d'indagare gli arresti, la correzione, la censura, la imputazione e la sospensione dalle funzioni (articolo 47) ai membri dell' Università che avranno subannunzi gravemente mancato ai loro doveri per incorreto in queste penne.

78. Distro gli esami e sui rapporti favorevoli della Facoltà videri dai rectori, il gran maestro ratificherà le recessioni. Necessario, in cui egli rivederà di dover negare questa ratificazione, ne sarà fatto rapporto al nostro ministro dell'intero, il quale lo portera a nostra cognizione, affinché sia da noi preso nel nostro consiglio di Stato il parere che sarà giudicato conveniente.

Il gran maestro, alzoché lo giudicherà utile per la conservazione della disciplina, potrà far ricominciare gli esami per l'ottenimento degli gradi.

79. I gradi, le titoli, le funzioni, le carodie, ed in generale tutti gli impieghi dell' Università imperiale saranno confezionati ai membri di questo corpo con diploma dati dal gran maestro e portanti il sigillo dell' Università.

80. Egli darà alle diverse scuole i regolamenti di disciplina che saranno discusi dal consiglio dell' Università.

81. Egli convocherà e presiederà questo consiglio; e ne nominerà i membri, come pure quelli dei consigli accademici, come si dice nelle titoli seguenti.

82. Egli si farà rendere conto dello stato degli introiti e delle spese degli Stabilimenti d'istruzione, e lo farà presentare al consiglio dell' Università dal tesoriere.

83. Egli avrà diritto di far affiggere e pubblicare gli atti della sua autorità e quelli del consiglio dell' Università; questi atti devranno essere annunti del sigillo dell' Università rappresentante un' aquila portante una palma.

TITOLO VIII.

Delle funzioni ed attribuzioni del cancelliere e del tesoriere dell' Università.

84. Immediatamente dopo il gran maestro vi saranno due rectori dell' Università imperiale; uno avrà il titolo di cancelliere, l' altro quello di tesoriere.

85. Il cancelliere ed il tesoriere saranno nominati e revocabili da noi.

86. In assenza del gran maestro egli presiederanno il consiglio secondo l'ordine del loro grado.

87. Il cancelliere sarà incaricato del deposito e della custodia degli archivi e del sigillo dell' Università; egli formerà tutti gli atti emanati dal gran maestro e dal consiglio dell' Università; formerà parimenti i diplomi dati per tutte le funzioni. Presenterà al gran maestro i riconosciuti, gli ufficiali dell' Università e delle Accademie, come pure i funzionari che presto dovranno il giuramento. Sorveglierà la compilazione del gran registro annuo dei membri dell' Università di cui si parlerà nel titolo delle *Dispositioni generali*.

88. Il tesoriere sarà specialmente incaricato degli introiti e delle spese dell' Università; egli veglierà perché i diritti percepiti in tutto l' Impero a profitto dell' Università sieno finalmente versati nel suo tesoro; ordinerà i trattamenti e le pensioni dei funzionari dell' Università. Sorveglierà la contabilità dei Licei, dei Collegi e di tutti gli Stabilimenti dell' Accademia; ne farà il suo rapporto al gran maestro ed al consiglio dell' Università.

TITOLO IX.

Del Consiglio dell' Università.

6. I. Della formazione del Consiglio.

89. Il consiglio dell' Università sarà composto di 30 membri. 90. Dieci di questi membri, sei dei quali scelti fra gli ispettori, e quattro fra i rectori, saranno consiglieri a vita, o consiglieri titolari dell' Università. Essi saranno da Noi brevetati.

I consiglieri ordinari, in numero di 20, saranno presi fra gli ispettori, i decani e professori delle Facoltà, ed i provveditori de Licei.

91. Tutti gli anni il gran maestro farà la lista di 20 consiglieri ordinari che devono compiere il consiglio durante l' annata.

92. Per essere consigliere a vita, bisognerà avere almeno dieci anni d' anzianità nel corpo dell' Università, esser stato cinque anni rector od ispettore, ed aver seduto in questa qualità nel consiglio.

93. Un segretario generale, scelto fra i consiglieri ordinari, e

nominato dal gran maestro, stenderà i processi verbali delle sedute del consiglio.

94. Il consiglio dell' Università si radunerà due volte almeno per settimana, e più sovente ancora se il gran maestro lo troverà necessario.

95. Il consiglio sarà diviso per travaglio in 5 sezioni: la prima s'occupa dello stato e perfezionamento degli studi; la seconda dell' amministrazione e della polizia delle Scuole; la terza della loro contabilità; la quarta del contenzioso; la quinta degli affari del sigillo dell' Università.

Ogni sezione esaminerà gli affari che le saranno rimessi dal gran maestro, e ne farà rapporto al consiglio il quale delibererà.

6. II. Delle attribuzioni del Consiglio.

96. Il gran maestro proponrà alla discussione del consiglio tutti i progetti di regolamenti e di statuti che far si potranno per le Scuole di diversi gradi.

97. Tutte le questioni relative alla polizia, alla contabilità ed all' amministrazione generale della Facoltà, de' Licei e de' Collegi saranno giudicate dal consiglio il quale stabilirà i conti preventivi di queste Scuole sovra rapporto del tesoriere dell' Università.

98. Egli giudicherà le lagranze de' superiori ed i reclami degli inferiori.

99. Egli solo potrà infliggere ai membri dell' Università le pene della riforma e della cancellazione (art. 47) giusta il processo e l' esame dei delitti che potevano la condanna a queste pene.

100. Il consiglio ammetterà o rigettará le opere che saranno state o dovranno esser poste tra mani degli allievi, o messi nelle biblioteche de' Licei e de' Collegi; egli esaminerà le opere nuove che saranno proposte per l' istruzione delle stesse Scuole.

101. Egli sentirà il rapporto degli ispettori al ritorno dalla loro missione.

102. Gli affari concernenti relativi all' amministrazione generale delle Accademie e delle loro Scuole, e quelli che riguarderanno i membri dell' Università in particolare per rapporto alle loro funzioni, saranno portati al consiglio dell' Università. Le sue decisioni prese a maggioranza assoluta di voti e dopo matura discussione, saranno eseguite dal gran maestro. Nulladimeno si potrà aver ricorso al nostro Consiglio di Stato contro le decisioni sul rapporto del nostro ministro dell' intero.

103. Distro la proposizione del gran maestro e sulla presentazione del nostro ministro dell' intero, una commissione del consiglio dell' Università potrà essere ammessa al nostro Consiglio di Stato per sollecitare la riforma de' regolamenti e le decisioni interpressive della legge.

104. I processi verbali delle sedute del consiglio dell' Università saranno spediti ogni mese al nostro ministro dell' intero; i membri del consiglio potranno far inserire in questi processi verbali i motivi delle loro opinioni, allorché differiscono dal parere adottato dal consiglio.

(Sarà continuato)

Venezia 21. Aprile, Cambi, e Monete.

Londra . . .	1 <i>l.</i> —	San Giovanni . . .	—
Roma . . .	Soldi 7 <i>15</i> —	Colonnarie . . .	10:13:12
Napoli in Lai b.co 18 <i>01</i> 12		Tallari di M. Ter. 10: . . .	5:1:12
Livorno . . .	20:11:14	Detto di S. Marco . . .	—
Parigi in Franchi . . .	39:7:18	Zecchin Imp. . .	13: . . .
Genova . . .	33:2:14	Romani vecchi . . .	33: . . .
Milano . . .	30:1:13	Decti nu, e Gigliati. 13: . . .	13
Augusta . . .	100:5:18	Dobloso Spagna . . .	—
Amsterdam . . .	86:1:12	Quadrup. di Genova 136: . . .	—
Amburgo . . .	71:1:12	Portoghesi . . .	—
Vienna . . .	45:3:14	Sovrane . . .	69: 12
Costantinopoli . . .	—	Lisbonine . . .	—
Aggio Zecch. Pada 10:7:18		Doppi. di Savoia . . .	56: 5
Tallari Bavari . . .	13:14	Dette di Parma . . .	43: . . .
Effettivi a marco . . .	—	Dette di M. Iano . . .	39: . . .
Biglioni V.to vecchio —	—	Dette di Roma . . .	34: . . .
Dassaggio Soldoni . . .	1:1:12	Dette di Prussia . . .	—
Scudi di Franc. I. 1:1:10:—		Dette di Sassonia . . .	—
Crociati . . .	11:6:1:12	Luigi . . .	47: . . .
Francesconi . . .	10:16:—	Orcie Napoli . . .	—
Mediolani . . .	9: 2:1:12	Pezzette di Spagna . . .	—
		Banco Cedole Soldi 46: . . .	—